

TI_GERICHTE 52.1999.244 vom 5. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.244

FR: TI_GERICHTE 52.1999.244 du 5 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 52.1999.244 del 5 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmM), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a). Collaborazione che, in concreto, è mancata da parte dell'insorgente, la quale, malgrado le varie argomentazioni sollevate nel gravame e sia ora assistita da un legale, non ha saputo comunque dimostrare l'esistenza di interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, potendo i figli continuare a vivere presso chi se ne occupava in Brasile. Paese dove hanno frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la loro infanzia e in cui si trovano da sempre i loro principali legami sociali, culturali ed affettivi. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni di vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Visto quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non adduce nemmeno di aver incontrato ostacoli di rilievo recandosi in Brasile per render visita ai figli, si deve concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un permesso di dimora a _____ e _____, non hanno violato l'art. 8 CEDU. A maggior ragione, dal momento che la famiglia _____ è già attualmente a carico dell'assistenza pubblica ed ha accumulando in poco tempo un debito complessivo di 80'887.– (v. scritto 25 giugno 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) e non vi sono elementi concreti atti a ritenere che da quando i due figli sono entrati in Svizzera la loro precaria situazione economica possa sensibilmente migliorare: vi è semmai solo da temere il contrario (cfr. doc. 3). Ai fini del giudizio non appare pertanto necessario valutare la portata dell'omissione da parte della ricorrente di indicare l'esistenza dei figli di primo letto nel proprio curriculum vitae del 20 marzo 1997. Omissioni cui le autorità inferiori avevano conferito una rilevanza. 3. Sulla scorta di quanto esposto può restare infine indecisa la questione relativa all'iter procedurale seguito dalla ricorrente per

farsi raggiungere dai figli, in quanto la risoluzione del Consiglio di Stato dev'essere comunque confermata. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi prescindere dall'applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente. Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (14 maggio 1988) e _____ (23 giugno 1990), cittadini brasiliani, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro il 15.07.2000 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.-, sono poste a carico della ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.